



COMUNE DI PEVERAGNO

- Provincia di Cuneo -

Piazza Pietro Toselli, 15 - cap. 12016 - Partita Iva 00259030047

Tel. 0171.33.77.19 - 33.77.26 - Fax 0171.33.90.85

E-mail: lavoripubblici@comune.peveragno.cn.it

Pec: comune.peveragno@legalmail.it

**Servizio di pulizia dei locali di proprietà del Comune di Peveragno
in via Piave n. 25 per tre anni con opzione di proroga di 12 mesi**

CAPITOLATO TECNICO DEL SERVIZIO

ART.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia dei locali di proprietà del Comune di Peveragno, adibiti a Centro Servizi socio-sanitari, in via Piave n. 25 - Peveragno.

ART.2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di pulizia degli immobili indicati dovrà essere eseguito dall'impresa appaltatrice avvalendosi della propria organizzazione di personale, mezzi e materiali ed alle condizioni generali e particolari indicate nei successivi articoli.

Sono a totale carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi alla fornitura ed all'uso dei materiali, delle macchine e delle attrezzature utilizzate per il servizio di pulizia.

L'impresa dovrà possedere idonee attrezzature per il miglior espletamento dei servizi richiesti. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, non dovranno essere rumorose, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato e dovranno rispettare tutto quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza. L'impresa sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall'impresa per il servizio dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'impresa stessa. Tutti i prodotti chimici utilizzati dall'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio dovranno essere rispondenti alla normativa vigente e rispettare i Criteri Ambientali Minimi. L'Amministrazione Comunale di Peveragno si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione dei prodotti o delle attrezzature che, a suo giudizio insindacabile, arrecano danno agli immobili e mobili comunali o che non si valutino efficienti ed adeguati rispetto allo standard di risultato richiesto.

Il materiale e gli attrezzi per la pulizia dovranno quotidianamente essere riposti nei locali messi a disposizione dal committente. L'appaltatore è tenuto a mantenere in ordine e puliti gli spazi assegnati per il deposito dell'attrezzatura e dei prodotti.

Effettuate le pulizie di tutti i locali sopra riportati, il personale addetto dovrà assicurarsi che tutte le luci siano spente e che le porte e le finestre siano perfettamente chiuse.

Tutti i servizi devono essere definiti con i rispettivi utilizzatori dei locali. Gli interventi di pulizia devono essere svolti al di fuori dall'orario di lavoro, in modo da non causare rischi di interferenze per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in orari tali da non interferire con il normale svolgimento delle attività nei vari edifici. Gli orari saranno modificabili nel corso dell'appalto a seconda delle esigenze dell'Amministrazione comunale.

Il Responsabile del Servizio Pulizia della ditta incaricata presenterà al Comune un prospetto orario con l'indicazione degli operatori impegnati nel servizio. La presenza degli operatori sul luogo di lavoro sarà testimoniata da fogli/firma che l'appaltatore dovrà allegare alle fatture bimestrali.

L'amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di verificare l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali a carico dell'appaltatore del servizio.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ampliare il servizio ad altri immobili o diminuire gli immobili attualmente oggetto del presente capitolato, previa comunicazione scritta. Alla ditta appaltatrice verrà, conseguentemente e contestualmente, corrisposto o detratto l'importo derivante dalla superficie in aggiunta od in diminuzione, senza che nulla possa pretendere. Potranno altresì essere richiesti dall'Amministrazione Comunale interventi occasionali da svolgersi nei locali sopra evidenziati, od in altri locali di proprietà della stessa, che verranno debitamente concordati con la ditta appaltatrice e per i quali si provvederà, prima dell'esecuzione degli stessi, ad acquisire apposito impegno di spesa.

ART.3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

In particolare i lavori da eseguirsi sono i seguenti:

- accurata spolveratura/deragnatura di tutti gli ambienti e degli arredi: lampadari, lampade da tavolo, specchi, quadri, davanzali, radiatori, ringhiere della scala di accesso, pareti e soffitti, ecc;
- svuotamento dei cestini della carta e deposito di tutti i rifiuti negli appositi cassonetti all'esterno dell'edificio. L'impresa dovrà provvedere alla raccolta dell'immondizia con il criterio differenziato in uso, predisponendo contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

- devono essere puliti tutti i pavimenti, facendo uso esclusivamente dell'aspirapolvere, devono poi essere lavati e lucidati con prodotti idonei al tipo di pavimento;
- i servizi igienici (*wc, lavandini, portasapone, specchi*) dovranno essere lavati e disinfettati quotidianamente
- ogni 15 (*quindici*) giorni dovranno essere puliti e lavati tutti i vetri delle finestre e delle porte finestrate.

ART. 4 – PERIODICITA' DEL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà effettuare la con la come di seguito indicato:

A) AMBULATORI MEDICI

I lavori di pulizia dovranno essere eseguiti quotidianamente (dal lunedì al venerdì)

B) LOCALI COMUNI E SERVIZI IGIENICI

I lavori di pulizia dovranno essere eseguiti quotidianamente (dal lunedì al venerdì)

C) UFFICIO ASL

I lavori di pulizia dovranno essere eseguiti 2 volte la settimana

D) UFFICI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

I lavori di pulizia dovranno essere eseguiti 2 volte la settimana

Si rimanda a tal proposito all'*allegato A1 - Planimetria dei locali*, che costituisce parte integrante del presente capitolato.

ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la **durata di tre anni**, con decorrenza dalla stipula della convenzione o dal verbale di consegna del servizio, se anteriore alla stipula, salvo **opzione di proroga di 12 mesi** prevista dalla presente procedura.

ART. 6 – IMPORTO DELL'APPALTO E ADEGUAMENTO PREZZI

1. L'importo di appalto triennale, compresa l'eventuale opzione di proroga, sarà quello previsto dalla relativa convenzione e derivante dall'importo offerto ed aggiudicato in sede di gara, oltre ad IVA nella misura di legge.
2. **Il costo del servizio, per l'intero periodo di affidamento (tre anni), è pari a € 22.237,86 (Euro ventiduemiladuecentotrentasette/86) esclusa IVA, comprensivi di € 300,00 esclusa IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Gli oneri per il personale, quantificati in € 19.019,52 esclusa IVA sono determinati sulla base dei costi orari del lavoro per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo, gennaio 2026 (A2), tariffa oraria euro 20,32 e assumono il carattere di spesa incompressibile non soggetta ad alcun ribasso.** Si rimanda a tal proposito all'*allegato A2 – Quantificazione economica del servizio*.
3. Tale importo compenserà la Ditta appaltatrice di tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione dei servizi appaltati, nessuno escluso ed eccettuato.
4. Il prezzo contrattuale resta fisso e invariato per i primi 12 mesi del rapporto contrattuale.
5. Al termine del periodo di cui al comma precedente, su espressa richiesta, formulabile una sola volta per ciascuna annualità, da parte dell'Impresa aggiudicataria, i prezzi potranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, qualora vi sia una variazione dei prezzi superiore al 5% dell'importo complessivo previsto da contratto. Ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice dei Contratti, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART.7 - ATTREZZATURE

1. La cooperativa aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilità. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.
2. L'attrezzatura necessaria (scope, macchine lava/asciuga, attrezzature aspiranti e/o soffianti, sacchi neri, ecc.) è a carico della cooperativa.

3. La Cooperativa descriverà il tipo ed il numero delle attrezzature idonee all'espletamento del servizio nonché il numero delle persone e delle ore necessarie allo svolgimento del servizio stesso.
6. Tale documentazione tecnica presentata in sede di gara ed eventualmente successivamente integrata su richiesta dell'Amministrazione costituirà parte integrante del Contratto d'affidamento del servizio, anche se non espressamente citato nel Contratto.
7. La cooperativa sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature.
8. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dalla cooperativa per il servizio dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno della cooperativa stessa.

ART. 8 – PERIODO DI PROVA

La cooperativa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente capitolato e previa contestazione scritta del disservizio durante il periodo di prova l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria, ove l'offerta sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione stessa.

ART. 9 – RESPONSABILE OPERATIVO

1. È fatto obbligo alla cooperativa di nominare un responsabile operativo avente i requisiti.
2. Il responsabile operativo avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al servizio di pulizia, altra prestazione prevista dal presente capitolato speciale d'appalto. Dovrà essere sempre reperibile dalla stazione appaltante nelle fasce orarie di espletamento del servizio (compresi gli interventi di pulizia straordinaria e gli interventi speciali) e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.
3. Nell caso in cui sorgessero contestazioni il responsabile operativo dovrà recarsi presso la sede entro due giorni per controlli, sopralluoghi congiunti, definizione di eventuali addebiti connessi a disservizi(penali).
4. Successivamente al primo richiamo scritto, per irregolarità nell'espletamento del servizio ovvero in caso di inefficienze imputabili all'appaltatore, ed accertate, l'appaltante applicherà una penale commisurata alla gravità dell'inadempimento, dell'ammontare compreso tra un minimo di Euro 100,00 (cento) ed un massimo di Euro 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di inadempimento. In tal caso il Comune potrà far intervenire altre ditte, o personale proprio, per completare il lavoro non eseguito, addebitando le spese all'appaltatore, con riserva di procedere giudizialmente per il risarcimento dei danni.

L'Amministrazione Comunale applica le seguenti penali per ogni mancato servizio di pulizia:

- giornaliero: Euro 50,00 (cinquanta)
- settimanale: Euro 500,00 (cinquecento)

E' sempre fatta salva la rifusione dei maggiori danni che dovessero derivare al Comune a causa di ogni inadempimento. La penale deve essere versata entro 10 (dieci) giorni dalla data di intimazione. In difetto si potrà procedere alla risoluzione della convenzione e le penali saranno dedotte in misura coerente mediante trattenuta sui crediti dell'appaltatore ed all'occorrenza mediante incameramento totale o parziale della cauzione definitiva che andrà quindi ricostituita nel suo ammontare iniziale entro 30 (trenta) giorni.

ART. 10 - CONTROLLO

L'Amministrazione provvederà periodicamente, tramite il proprio Responsabile dell'ufficio competente, al controllo ed alla vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei servizi forniti; lo stesso provvederà a verificare il rispetto da parte della cooperativa aggiudicataria di quanto previsto nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, segnalando eventuali inadempienze al supervisore dell'impresa, e eventuali prestazioni di pronto intervento e di servizio straordinario che si rendessero necessarie.

ART. 11 – RISERVA A COOPERATIVA SOCIALE

1. **come previsto dall'art. 61 del D. Lgs. 36/2023, il presente appalto è riservato a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, costituite ai sensi della L. 381/1991 e della L.R. N. 23 del 3/11/2006. L'aggiudicatario deve pertanto essere iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali "Sezione B".** È ammessa la partecipazione di Consorzi di cui all'art. 8 della L. 381/1991, che dovranno indicare, pena l'esclusione dalla selezione, le parti del servizio che saranno svolte dalle singole cooperative.
2. L'affidatario si impegna inoltre a comunicare immediatamente all'Amministrazione se la suddetta iscrizione sia revocata per qualsiasi motivo nel periodo di durata del servizio. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte della cooperativa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa in sede di manifestazione di interesse.
3. Il presente appalto è sottoposto alla sorveglianza delle norme in materia di cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente rappresentative. **Al presente appalto si applicano le disposizioni in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera.** A tal fine l'impresa si obbliga all'osservanza delle leggi previste dal C.C.N.L. per le imprese di pulizia e multiservizi in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'Impresa cessante. Al suddetto personale devono essere garantite almeno le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità maturati.

ART. 12 - SOPRALLUOGO

In considerazione della peculiarità d'uso degli immobili presso i quali deve essere prestato il servizio di pulizia, per partecipare alla gara i concorrenti dovranno effettuare obbligatoriamente un sopralluogo presso i siti interessati dal servizio. **La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.** In relazione a quanto dichiarato in sede di offerta e del succitato sopralluogo obbligatorio, La Cooperativa non potrà comunque eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, intendendosi il servizio finito a perfetta regola d'arte, compreso tutto quanto d'uso e necessario, anche se non meglio specificato nella descrizione degli interventi stessi.

ART. 13 – DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

La Cooperativa aggiudicataria, entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, dovrà trasmettere all'Amministrazione appaltante la seguente documentazione:

- Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 che, sulla base del dell'art.53 comma 4 dello stesso decreto, è pari al 5% dell'importo del servizio. La garanzia può essere rilasciata sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.
- posizione assicurativa INAIL e previdenziale INPS;
- elenco del personale di sostegno;
- copia delle polizze assicurative RCT ed RCO ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023;
- POS (Piano operativo sicurezza);
- dati anagrafici e recapito telefonico del responsabile al coordinamento del servizio della cooperativa;
- dati anagrafici e recapito telefonico del Responsabile della sicurezza per quanto attiene all'appalto in questione.

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI E ACCESSORIE

Sono a carico della Ditta Appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, eventuali copie e registrazione del contratto, i diritti di segreteria e quant'altro dovuto, secondo le tariffe di legge.

L'Appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di cui trattasi.

ART. 15 – OBBLIGHI DELL'ENTE

Sono a carico dell'ente la fornitura di acqua, energia elettrica e di un locale di deposito.

ART.16 – OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La cooperativa si impegna ad effettuare i sopraccitati lavori di pulizia, eseguendoli a regola d'arte, con ogni cura ed eventualmente sotto la sorveglianza di persona a ciò espressamente delegata. Allo scopo la cooperativa garantisce di essere in possesso di mezzi ed attrezzature moderne ed idonee per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di usare detergenti biodegradabili che rispettano i requisiti di un sistema di etichettatura ambientale.

La cooperativa all'inizio del contratto comunicherà il nome, il luogo di residenza e l'indirizzo del personale che verrà occupato nel servizio di pulizia, al quale è affidata, sotto la piena responsabilità e ai soli fini normati dalla presente convenzione, una copia delle chiavi di accesso ai locali, che saranno restituite al termine dei rapporti convenzionali. L'Appaltatore si impegna, con la partecipazione alla gara, a non duplicare le chiavi consegnate, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Comune di Peveragno. Il costo degli eventuali duplicati saranno a totale carico dell'Aggiudicatario. Al termine dell'appalto l'impresa dovrà provvedere alla restituzione delle chiavi ricevute e di tutti i duplicati realizzati.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguroso e corretto sia nei confronti del personale dell'ente sia nei confronti del pubblico che accede agli uffici.

La cooperativa s'impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

La cooperativa dovrà far osservare al proprio personale tutte le norme e le disposizioni che, di volta in volta, l'ente riterrà opportuno emanare per una migliore organizzazione del lavoro e per conseguire il soddisfacimento di particolari esigenze anche di carattere contingente.

Durante l'adempimento delle proprie incombenze è fatto assoluto divieto agli addetti alle pulizie di manomettere carteggi, disegni, documenti o altro materiale depositato sulle scrivanie o sui tavoli da lavoro; parimenti è fatto divieto di aprire armadi e cassetti, utilizzare PC o altra strumentazione informatica, e tantomeno di utilizzare i telefoni.

ART.17 – LAVORI STRAORDINARI

La cooperativa dovrà rendersi disponibile su richiesta dell'ente, per provvedere tempestivamente a qualsiasi lavoro di pulizia straordinaria. Gli interventi di pulizia straordinaria verranno eseguiti unicamente a seguito di trasmissione del relativo ordine da parte degli Uffici Comunali, verranno valutati di volta in contraddittorio con l'Ufficio stesso e saranno realizzati solo all'acquisizione del relativo impegno di spesa e liquidati a seguito di presentazione di regolare fattura da parte dell'Aggiudicatario.

ART. 18 – DANNI E INFORTUNI

Nell'esecuzione dei lavori la cooperativa dovrà adottare, di propria iniziativa, tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone e alle cose.

In caso di infortunio sono a carico della cooperativa le indennità cui dovesse sottostare a favore di chiunque abbia diritto, dichiarando fin d'ora di ritenere sollevato e indenne l'ente da qualsiasi responsabilità o pretesa.

La cooperativa è inoltre responsabile dell'opera del proprio personale e dovrà ottemperare a tutte le disposizioni o soggezioni previste dai locali regolamenti a sua cura e responsabilità.

Tutte le spese che dovranno essere sostenute dal committente per negligenza o colpa grave dell'Appaltatore, o di personale comunque da esso dipendente nell'esecuzione del servizio, verranno addebitate all'impresa, che dovrà integralmente rimborsarle a semplice presentazione delle relative note.

ART.19 – RESPONSABILITA'

La cooperativa risponde direttamente dei danni a persone o cose comunque provocati nell'esecuzione del

servizio, restando, a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell'ente. L'Ente resterà al riguardo esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità. L'impresa è altresì responsabile della custodia, sia delle proprie attrezzature tecniche, sia dei prodotti e dovrà riporre i medesimi in luoghi indicati alla consegna dei lavori.

E' a carico dell'Appaltatore ogni rischio e responsabilità riguardante il lavoro di pulizia e dovranno essere segnalate tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale le rotture riscontrate durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle causate dal proprio personale. L'Amministrazione Comunale di Peveragno si riserva la facoltà di chiedere il rimborso dei danni provocati dal persistente cattivo uso di attrezzature od impiego di materiali non idonei.

ART.20 - DISSERVIZI

In caso di deficienze nei confronti degli obblighi contrattuali, l'ente ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, affidando ad altra ditta, tutti quei lavori di pulizia che ritiene necessari per garantire la continuità del servizio, previa diffida formale a mezzo raccomandata A.R. nella quale dovranno risultare in dettaglio tutti i rilievi del disservizio. I relativi costi saranno posti a carico della cooperativa.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ente può procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- a) frode o abuso;
- b) mancata effettuazione, non giustificata, del servizio aggiudicato;
- c) effettuazione parziale del servizio rispetto a quanto concordato, fatto rilevare dall'ente e a mezzo raccomandata A.R.;
- d) continuata violazione degli orari concordati;
- e) violazione delle regole richiamate dal presente Capitolato

ART. 22 - INADEMPIENZE

L'ente, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere il pagamento alla cooperativa nel caso in cui alla stessa fossero contestate, nelle more del pagamento, inadempienze nell'esecuzione di procedure o nelle prestazioni di servizi, fino a che non si sia posto rimedio a quanto contestato.

In caso di mancata esecuzione di prestazioni concernenti l'igiene e la salubrità degli ambienti, di fronte all'inerzia della ditta, l'Amministrazione Comunale potrà disporre l'esecuzione d'ufficio con addebito delle relative spese alla ditta, nonché l'applicazione della penale sopra indicata.

ART.23 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto alla cooperativa, sotto pena della rescissione del contratto, di subappaltare in tutto o in parte i lavori formanti oggetto della presente convenzione.

ART.24 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente convenzione saranno deferite al giudice ordinario. Viene esclusa la competenza arbitrale. Sarà competente il foro di Cuneo.

ART.25 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia, in quanto applicabili, alle norme vigenti in materia.
2. Dovranno essere tenute presenti, altresì, le clausole relative ai contratti collettivi di lavoro, nonché quanto previsto da ogni fonte normativa in materia di lavoro in quanto applicabile.
3. La semplice partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.

4. Oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate nel presente Capitolato, il contraente avrà l'obbligo di osservare e fare osservare costantemente dal personale addetto tutte le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore e che possano essere emanate durante lo svolgimento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi attinenza con il servizio in oggetto.

ART. 26 – PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., si informa che:

- a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi, per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto;
- b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici comunali, con l'utilizzo anche dei sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
- d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla gara;
- e) i dati conferiti possono essere diffusi nell'ambito degli uffici comunali e comunicati ad altri enti pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica...) direttamente interessati allo svolgimento della gara od alla gestione del contratto oppure ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale che disciplina la materia;
- f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003;
- g) il titolare del trattamento è il Comune di Peveragno.

Peveragno lì 06/10/2026

Il Responsabile del Servizio
arch. Katia Lerda
documento firmato digitalmente

Allegato:

A1 - Planimetria dei locali

A2 – Quantificazione economica del servizio

